



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA N. 40 DEL 13.10.2021

**OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.**

## IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192”* che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

PRESO ATTO che:

- ✓ il Comune di Montenero di Bisaccia è compreso nella fascia climatica “D”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 1° novembre al 15 aprile e per 12 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del citato D.P.R.;
- ✓ al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;
- ✓ l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*.

TENUTO CONTO delle attuali condizioni atmosferiche e che, è previsto nei prossimi giorni un repentino abbassamento delle temperature minime e massime che non garantiscono un comfort climatico nelle case, ed è importante pertanto tutelare la salute soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza come gli anziani, i bambini, le persone in condizioni sanitarie precarie;

## AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'anticipazione facoltativa della accensione degli impianti termici di riscaldamento a far data odierna, degli edifici pubblici e privati, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00,

## INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

## DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

*Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.*



IL SINDACO

(Simona CONTUCCI)